

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Svaldi

Addì 07.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Svaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, 18.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Svaldi

Parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso ex art. 187, 1° comma, L.R. 03.05.2018 nr. 2 e s.m.

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Addì, 29.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Svaldo

COPIA



COMUNE di CAPRIANA
PROVINCIA di TRENTO

Verbale di deliberazione N. 02

della Giunta Comunale

OGGETTO: approvazione piano integrato di attività organizzative (P.I.A.O. 2024 – 2026).

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **17:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati al termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
PEDOT SANDRO - Sindaco		
ZANIN PATRIZIA – V. Sindaco	X	
BELOTTI FLAVIA - Assessore		
FOPPA CLAUDIO MASSIMO - Assessore		

Partecipa il Segretario comunale dott. Alessandro Svaldi. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pedot Sandro - Sindaco nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 01 dell'Ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, 1° comma, L.R. 03.05.2018 nr. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07.02.2025 all'Albo pretorio ed informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 07.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Svaldi

Deliberazione nr. 02 dd. 29.01.2025

Oggetto: approvazione piano integrato di attività organizzative (P.I.A.O. 2024 - 2026)

Premesso
la proposta di deliberazione circa l’approvazione del piano integrato di attività organizzative (P.I.A.O);
il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici
acquisito ex art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. approvato con Legge Regionale
03.05.2018 nr. 2 e.s.m.;

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs.27.10.2009 n.150 edellaL.06.11.2012n.190, il D.L.09.06.2021 n. 80 ("*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*"), convertito dalla L.06.08.2021 n.113, ha previsto all’art.6 ("Piano integrato di attività e organizzazione") che, entro il 31gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un "Piano integrato di attività e di organizzazione", in sigla PIAO, nell’ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma1). Ai sensi poi dell’art. 6, comma6, del testo normativo citato è previsto l’obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale;
Dato atto che il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente;
Evidenziato che il PIAO è destinato a semplificare l’attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano esecutivo digestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale; Rilevato che il medesimo art.6 del D.L.80/2021 sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultimo-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO(comma5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un "Piano tipo "quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma6);

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l’adozione del PIAO di almeno120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato;

Evidenziato inoltre che: -con decreto del Ministro dell’interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma1, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.309 di data 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;

- l’art. 3 ("*Proroga di termini in materia economica e finanziaria*"), comma 5 sexies decies, del D.L.30.12.2021 n. 228 ("*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*"), come convertito dalla L.25.02.2022 n. 15, ha prorogato al 31.05.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- con successivo decreto del Ministro dell’interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale nr. 127 di data 01.06.2022, è stato disposto l’ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022;

Rilevato che il D.L. 30.12.2021 nr. 228 ("*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*") ha poi modificato l’art. 6 del D.L.09.06.2021 nr. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del PIAO;

Visto in particolare l’art.1 ("*Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*"), comma12, lettera a), del D.L.30.12.2021n.228 che ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell’art. 6,prevedendo la data del 31.03.2022 quale termine per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare ed abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;
- la modifica del successivo comma 6 dell’art. 6 prevedendo la modifica del successivo comma 6 dell’art.6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l’adozione-non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione -del "Piano tipo";

- - l’inserimento del nuovo comma 6 bis dell’art.6,il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022;

Visto l’art. 7 ("*Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*") del D.L.30.04.2022 n. 36 ("*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*"), che- nel modificare il comma 6 bis dell’art. 6 del D.L.09.06.2021 n.80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113-ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022;

Visto il D.P.R.24.06.2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il Decreto di data 30.06.2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo;

Fatto presente che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute le dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R.20.12.2021 n.7("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022") ha provveduto a recepire nell’ordinamento regionale, i principi-di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese-dettati dall’art. 6Del D.L.09.06.2021 n.80, assicurando un’applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO;

Visto in particolare l’art. 4 ("Piano integrato di attività e organizzazione") della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall’art. 6 del D.L.09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) ed d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione;

Richiamata la Circolare n. 6/EL/2022 di data 05.07.2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige-Ripartizione II-Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali che ha precisato che, a norma dell’art.8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l’approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi slitta al 28.11.2022, stante il recente differimento al 31.07.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione; Stante il recente differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022 2024 al 31 agosto2022, in virtù del DM 28 luglio 2022, il termine suddetto slitta al 29.12.2022, come precisato dalla nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 30.09.2022;

Riscontrato che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

1. scheda anagrafica;
2. sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art.3del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
3. sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate;

Rilevato che il testo del PIAO allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 4 della L.R.20.12.2021 n.7, è composto da tre sottosezioni:

- una prima sottosezione, denominata "*Valore pubblico*";
- una seconda sotto sezione, denominata "*Anticorruzione*";
- una terza e ultima sottosezione, denominata "*Performance*";

Visto il PIAO allegato al presente atto redatto dal Segretario comunale (in ritardo rispetto ai tempi previsti, principalmente giustificato da impegni d’ufficio improcrastinabili e dal sottodimensionamento organico) sulla base dello schema inviato con la su indicata nota dal Consorzio dei comuni e ritenuto lo meritevole di approvazione;

Su conforme invito del Presidente

Unanime

d e l i b e r a

- 1= di approvare il "Piano integrato di attività e di organizzazione", in sigla PIAO, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2= di trasmettere il PIAO al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>;
3= di pubblicare il PIAO sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992 nr. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. dd. 03.05.2018 nr. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199.*